



DELIBERAZIONE n° 12

COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Convenzione per la Segreteria comunale convenzionata al fine dalla condivisione dell'ufficio di Segretario comunale: presa d'atto del recesso del Comune di Corteno Golgi dalla vigente convenzione e nuova convenzione tra i comuni di Edolo, Bienno e Sonico.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì undici del mese di **marzo** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1.	PASQUINI GIAN BATTISTA	SI	NO
2.	FONTANA ANTONIO	SI	NO
3.	FANETTI MARCO	SI	NO
4.	POLETTI MARUSKA	SI	NO
5.	FIOLETTI LUCA	SI	NO
6.	GELMI MIRKO DOMINIQUE	SI	NO
7.	FRANZONI GIOVANNI	SI	NO
8.	MOTTINELLI ANTONELLA CHIARA	SI	NO
9.	BENETOLLO PIERANGELO	SI	NO
10.	FANETTI PAOLO DOMENICO STEFANO	SI	NO
11.	MOTTINELLI UGO	SI	NO
TOTALI		11	/

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Pignanelli Stefania, individuata con Decreto Sindacale n. 15/2024 del Comune di Edolo quale Ente Capofila della convenzione di Segreteria, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ing. Pasquini Gian Battista - Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **05** dell'Ordine del Giorno.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 11 MARZO 2025.

OGGETTO: Convenzione per la Segreteria comunale convenzionata al fine dalla condivisione dell'ufficio di Segretario comunale: presa d'atto del recesso del Comune di Corteno Golgi dalla vigente convenzione e nuova convenzione tra i comuni di Edolo, Bienno e Sonico.

Introduce l'argomento il Sindaco spiegando nel dettaglio il presente argomento all'ordine del giorno,

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465 prevedono, per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), la possibilità di stipulare tra loro – anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni – convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- ai sensi delle norme citate, i comuni di Edolo, Bienno, Corteno Golgi e Sonico, tutti in provincia di Brescia (BS), hanno approvato con rispettive proprie deliberazioni consiliari, e poi sottoscritto in data 27/08/2024, apposita convenzione, tutt'ora vigente, al fine della costituzione di un'unica sede di segreteria comunale convenzionata, classificata, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972, in Classe II^a (popolazione tra 10.001 e 65.000 data dalla somma degli enti convenzionati), sede della quale è titolare il Segretario comunale, Dott. Ausiliari Matteo;

PREMESSO, inoltre, che:

- il Sindaco del Comune di Corteno Golgi ha annunciato a tutti i sindaci della vigente convenzione, con propria formale nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 816 in data 27/02/2025, la volontà di recedere unilateralmente dalla convenzione in essere, ai sensi dell'art. 3 della medesima, dalla data dello 01/04/2025, fatto che formalmente avverrà con apposita deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Corteno Golgi che si terrà in data 28/02/2025;
- i Sindaci dei Comuni di Edolo, Bienno e Sonico hanno espresso formale nulla-osta a tale decisione del Comune di Corteno Golgi, di cui al verbale agli atti dell'Ente in data 24/02/2025;
- i Sindaci dei Comuni di Edolo, Bienno e Sonico hanno intenzione di stipulare una nuova per la condivisione al fine dalla condivisione dell'ufficio di Segretario comunale, sempre con decorrenza dalla data dello 01/04/2025;

CONSIDERATO che l'art. 16 ter del D.L. n. 162 del 2019 (c.d. Milleproroghe), convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del 2020, sul tema delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale prevede testualmente:

- al comma 11 che *“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati”;*
- al comma 12 che *“Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;*
- al comma 13 che *“I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila”;*

PRESO ATTO dei decreti 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021 emanati dal Ministro dell'Interno e riguardanti la nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, adottati ai sensi dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. n. 162 del 2019, che introducono le seguenti novità:

- La classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà avvenire tenendo conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto (al massimo possono partecipare cinque enti) e non più della popolazione del solo ente c.d. capofila, come avveniva in precedenza. Difatti, la nuova disciplina mira ad assicurare che lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale in forma associata, avvenga con modalità che siano tali da garantire il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa previsto dall'art. 97 della Costituzione.
- La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia che lo ha nominato. Si tratta di un principio rilevante, previsto dall'art. 99 comma del D. Lgs. 267/2000 (TUEL). Quindi il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino al momento della nomina del nuovo segretario. Il provvedimento stabilisce altresì che la presa d'atto della convenzione deve essere rigettata in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non risulti più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell'incremento della popolazione complessiva.
- Il decreto inoltre prevede che l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante al segretario titolare di sede convenzionata, è stabilito dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione. L'art. 3 del decreto prescrive che l'ente capofila ha il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall'ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, e ciascun comune partecipante alla convenzione dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico;

CONSIDERATO che, per quanto premesso, a seguito di accordi informali i sindaci dei comuni di Edolo, Sonico e Bienno, tutti in provincia di Brescia, propongono ai rispettivi consigli comunali l'attivazione di una nuova convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale con

decorrenza dalla data dello 01/04/2025 ed alle condizioni organizzative previste nell'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti;

DATO ATTO che:

- la proposta di convenzione rispetta la disciplina in materia prevista dalle norme citate;
- la somma degli abitanti al 31/12/2024 dei citati comuni che vogliono convenzionarsi è pari a 9.386 (Comune di Edolo 4.419, Comune di Bienno 3.773 e Comune di Sonico 1.194), fatto che determinerà la classificazione di tale proposta sede convenzionata per la segreteria comunale in Classe III^A ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 (popolazione tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discenderanno effetti di legge;
- il Comune capo convenzione sarà il Comune di Edolo;
- trattandosi di rimodulazione della originaria convenzione ove il Segretario comunale della originaria convenzione (comuni di Edolo, Bienno e Sonico, al netto del recesso da parte del Comune di Corteno Golgi) è sempre il Segretario comunale Dott. Ausiliari Matteo, in automatico egli diventerà Segretario titolare anche di tale nuova convenzione, ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
- la convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con previsione dalla data dello 01/04/2025;

VISTO l'allegato schema di convenzione;

RITENUTA tale proposta rispondente alle esigenze sia organizzative che finanziarie del comune;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri, che vengono allegati all'originale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi responsabili dei servizi;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO del recesso unilaterale da parte del Comune di Corteno Golgi, con decorrenza dalla data dello 01/04/2025 (ultimo giorno di efficacia della convenzione: 31 marzo 2025), dalla vigente convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale tra i comuni di Edolo, Bienno, Corteno Golgi e Sonico, tutti in Provincia di Brescia (BS);

2) DI APPROVARE la rimodulazione della compagine della attuale convenzione per l'ufficio di segretario comunale e provinciale approvando una nuova convenzione a tal fine tra i comuni di Edolo, Bienno e Sonico, dando atto che la nuova convenzione sarà quindi così costituita: Comune di Edolo 4.419, Comune di Bienno 3.773 e Comune di Sonico 1.194, tutti in provincia di Brescia, la cui somma degli abitanti al 31/12/2024 di tali comuni convenzionati è pari a 9.386;

2) DI DARE ATTO CHE:

- la convenzione di segreteria comunale, data dalla somma della popolazione degli enti convenzionati, è classificata ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972 in Classe III^A

(popolazione tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge;

- il Comune capo convenzione sarà il Comune di Edolo;
- trattandosi di rimodulazione della originaria convenzione ove il Segretario comunale della originaria convenzione (comuni di Edolo, Bienno e Sonico, al netto del recesso da parte del Comune di Corteno Golgi) è sempre il Segretario comunale Dott. Ausiliari Matteo, in automatico egli diventerà Segretario titolare anche di tale nuova convenzione, ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide;
- al Segretario comunale titolare sarà assicurato l'inquadramento giuridico ed il trattamento economico ai sensi delle norme citate e della contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione;
- la convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con previsione dalla data dello 01/04/2025, alle condizioni organizzative previste nell'allegato schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le parti;

3) DI APPROVARE, conseguentemente, lo schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere da parte dei sindaci dei comuni convenzionati, disciplinante i rapporti tra le parti;

4) DI AUTORIZZARE la Giunta comunale ad apportare modifiche all'assetto organizzativo della convenzione in oggetto per sopravvenute esigenze organizzative degli enti convenzionati che richiedano modifiche degli orari di lavoro (art. 7) che riflettano conseguentemente sulla suddivisione dei costi (art. 8) della convenzione proposta stasera in approvazione;

5) DI DEMANDARE a successiva determinazione del competente responsabile di area l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, corredata della convenzione stipulata, in copia autenticata, a norma dell'art. 10, comma 2, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, alla Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Successivamente, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Pasquini Gian Battista

IL VICE SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Pignanelli Stefania

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno

01 APR. 2025 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di

legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 01 APR. 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Gulberti Rag. Stefano

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 31 MAR. 2025

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott.ssa Pignanelli Stefania)